



GUIDA RSU
ELEZIONI
14 - 15 - 16 APRILE 2025

**NORMATIVA
ELETTORALE**

INDICE

Presentazione	5
Calendario e tempistica	7
Normativa	9
Modulistica di supporto ai lavori della commissione elettorale	9
Aggiornamenti e FAQ	10

LE SCHEDE

1. Compiti delle Istituzioni scolastiche	11
2. Calendario e tempistica delle procedure elettorali	13
3. Apertura e chiusura delle sezioni	14
4. Numero dei componenti della RSU da eleggere	15
5. Presentazione delle liste	15
6. I candidati (Elettorato passivo)	19
7. Gli elettori (Elettorato attivo)	20
8. La commissione elettorale	21
9. Compiti della Commissione elettorale	23
10. Modalità della votazione	27
11. Composizione della sezione elettorale	27
12. Attrezzatura della sezione elettorale	28
13. Riconoscimento degli elettori	28
14. Schede elettorali	29
15. Segretezza del voto	29
16. Preferenze	30
17. Schede nulle	30
18. Certificazione della votazione	31
19. Quoziente necessario per la validità delle elezioni	31
20. Operazioni di scrutinio	32
Verbali ARAN	33
21. Quorum e attribuzione dei seggi	34
22. Ricorsi alla Commissione elettorale	37
23. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	37
24. Insediamento della RSU	38
25. Comitato dei garanti	38
26. Trasmissione del verbale elettorale all'ARAN	39
27. Durata del mandato della RSU	40
28. Decadenza della RSU	40
29. Elezioni suppletive nel corso del triennio	41



Ai candidati

Ai componenti delle Commissioni
e dei Seggi elettorali

Ai rappresentanti di lista

LA FORZA DELL'INSIEME È MAGGIORE DELLE SINGOLE FORZE

Le elezioni RSU rappresentano un momento di democrazia fondamentale e un appuntamento importante per il mondo della scuola. Saremo chiamati a scegliere i rappresentanti all'interno delle scuole per rafforzare la voce di chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio lavoro alla crescita e al futuro del nostro Paese. Una bella occasione di consapevole scelta democratica, da affrontare nel rispetto delle idee altrui.

Lo slogan **“LE PERSONE AL CENTRO DELLE SCELTE”** sintetizza il nostro impegno e i nostri valori. Coraggio, coerenza, trasparenza e soluzioni concrete: è così che si muove la nostra azione sindacale. Tante voci che esprimono l'orgoglio di un lavoro importante, di una professione nobile e preziosa, in un momento complesso che la scuola sta vivendo e che necessita di collegialità e dialogo diretto con le persone che vi lavorano, allo scopo di condividere strategie e linee politiche.

La strada continuerà ad essere quella di rivendicare e rappresentare i bisogni collettivi e offrire soluzioni concrete per impedire scelte che possano peggiorare le condizioni di lavoro. Questo approccio richiede impegno, perseveranza e determinazione. Caratteristiche di un sindacato moderno, utile e concreto.

Nel nostro lavoro contano le persone. Mettere **“le persone al centro delle scelte”** non rappresenta un semplice slogan, ma un principio guida che ha ispirato ogni nostra decisione.

In un contesto in cui la scuola richiede regole certe e un impegno coerente, la **UIL Scuola Rua** si conferma un punto di riferimento sicuro e affidabile. Lo abbiamo dimostrato rivendicando la tutela di una scuola statale e nazionale.

La professionalità dei nostri candidati, insieme all'esperienza dei nostri dirigenti sindacali, saranno al servizio della trasparenza e della tutela dei diritti.

Con le credenziali di sindacato indipendente, plurale, libero, laico chiederemo il voto per le nostre liste e per i nostri candidati che condividono gli stessi valori di libertà e giustizia sociale. E ancora una volta, siamo sicuri, prevarranno lo stile, l'equilibrio, la determinazione, la competenza, le proposte.

A voi tutti il nostro ringraziamento. Sarà nostro compito sostenervi in questo impegno e nella vostra azione di tutela di TUTTI i lavoratori della scuola.

INSIEME, DALLA STESSA PARTE

Giuseppe D'Aprile
Segretario Generale

PARTECIPA CON LA **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

ELEZIONI RSU 14 - 15 - 16 APRILE 2025

I NOSTRI CANDIDATI SONO LA VOSTRA FORZA

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

27 gennaio 2025	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025	• messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; • contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.
6 febbraio 2025	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025	votazioni
Dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	scrutinio
17 - 24 aprile 2025	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 6 maggio 2025	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

14, 15, 16 aprile 2025:

si vota per il rinnovo delle RSU

Con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024, le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.

Al termine delle elezioni, sulla base dei dati elettorali che saranno trasmessi da ogni singola istituzione scolastica, l'ARAN accerterà la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali.

L'istituzione scolastica non interviene nel merito delle elezioni, che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali, e si limita a fornire il necessario supporto logistico e organizzativo (***vedi scheda 1***).

Le RSU elette:

- si insediano immediatamente al momento della proclamazione;
- restano in carica 3 anni;
- nel corso del triennio decadono solo in caso di incompatibilità, di dimissioni, di trasferimento o di collocamento a riposo, cessazione dal servizio, di trasferimento ad altra istituzione scolastica o assenza continuativa superiore a 6 mesi (*se tale assenza comporta che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto*).

**Le RSU elette nelle liste della
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

nello svolgimento dei loro compiti:

- sono tutelate da una specifica polizza assicurativa gratuita, che si aggiunge a quella comune a tutti gli iscritti della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA;
- sono assistite da tutta la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA (dalle Segreterie territoriali alla Segreteria nazionale) a cui si possono rivolgere in qualunque momento per chiedere consulenza e assistenza.

NORMATIVA

La normativa per il rinnovo delle RSU del 14, 15 e 16 aprile 2025 è contenuta in tre provvedimenti:

1. Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12-04-2022, costituito da due parti:¹
 - Sezione I: “Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie”;
 - Sezione II: Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU”
2. Accordo Collettivo Protocollo 20 novembre 2024 ²
3. Chiarimenti dell'ARAN (*Circolare n. 1/2025*).³

INQUADRA IL QR CODE
PER SCARICARE LA NORMATIVA



MODULISTICA

INQUADRA IL QR CODE
PER SCARICARE LA MODULISTICA
DI SUPPORTO AI LAVORI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE



¹ di carattere generale, riguarda tutti i comparti del pubblico impiego;

² integra il regolamento e definisce il calendario delle procedure elettorali;

³ raccoglie tutte le note di chiarimento formulate dall'ARAN in occasione delle precedenti elezioni.

AGGIORNAMENTI E FAQ

INQUADRA IL QR CODE
PER VISUALIZZARE EVENTUALI
AGGIORNAMENTI E LE FAQ



Con la presente guida abbiamo l'opportunità di offrire alle strutture territoriali della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA una serie di schede riassuntive sui principali adempimenti elettorali: formazione delle liste, composizione della sezione elettorale, proclamazione delle RSU elette.

Ciascuna delle 29 schede proposte è stata elaborata sulla base dei testi normativi in vigore, i cui articoli riguardanti l'argomento trattato nella scheda sono riportati sotto al titolo della scheda stessa.

Le schede, scritte in un linguaggio semplice e *(si spera)* sufficientemente chiaro, hanno solo lo scopo di orientare in una materia non sempre lineare e immediatamente comprensibile e non costituiscono norma di legge.

Prima di avanzare eventuali contestazioni o ricorsi, è necessario consultare attentamente la normativa in vigore inquadrando il QR Code a pag. 9

Buon lavoro

Scheda 1

COMPITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Circolare ARAN n. 1/2025, § 10

L'istituzione scolastica non entra nel merito delle operazioni elettorali *(che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali)* in quanto sono esonerate da ogni compito di verifica e di controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti delle Commissioni elettorali.

L'istituzione scolastica, dunque, si limita ad offrire il necessario supporto logistico e organizzativo, mettendo a disposizione della Commissione elettorale e garantendo:

- la disponibilità di un locale per i lavori della Commissione stessa;
- la disponibilità dei locali per il voto;
- l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto - distinti per sesso - ed i sottoelenchi distinti per ciascuna sezione *(lo stesso materiale va consegnato anche alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta)*;
- la stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- il materiale cartaceo o strumentale *(anche informatico)* necessario per lo scrutinio *(matite, urne, ...)*;
- la stampa del "modello" della scheda elettorale predisposta dalla Commissione;
- **la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;**
- **l'integrità delle urne, che devono rimanere sigillate fino allo scrutinio.**

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA INOLTRE:

- riceve e registra le liste che vengono presentate prima dell'insediamento della Commissione elettorale, per trasmetterle poi alla Commissione stessa all'atto del suo insediamento (**vedi scheda n. 8**);
- provvede all'autenticazione delle firme dei presentatori di lista (**vedi scheda n° 5**);
- utilizza ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro per consentire ai componenti la Commissione l'assolvimento dei propri compiti;

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo del **14 marzo 2025**, l'istituzione scolastica deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di e-mail all'indirizzo

protocollo@pec.aranagenzia.it

Tra il **28 aprile** ed il **6 maggio 2025** l'istituzione scolastica deve inviare il verbale finale definito all'A.Ra.N. esclusivamente inserendo i dati all'interno dell'applicativo "VERBALI RSU", disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni nel sito internet

www.aranagenzia.it

L'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025

NOTA BENE: Tutte le indicazioni per la trasmissione dei verbali elettorali sono riportate nel paragrafo § 21 del documento di chiarimenti dell'ARAN. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo della circolare.

Scheda 2

CALENDARIO E TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Protocollo ARAN - OO.SS. del 20 NOVEMBRE 2024

Lunedì 27 gennaio 2025

Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.

Martedì 28 gennaio 2025

- Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
- Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate

Giovedì 6 febbraio 2025

Termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale

Venerdì 14 marzo 2025

Termine per la presentazione delle liste elettorali

Mercoledì 17 marzo 2025

Termine finale per la costituzione della Commissione elettorale

Giovedì 3 aprile 2025

Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

Lunedì 14 aprile 2025

Votazioni

Martedì 15 aprile 2025

Votazioni

Mercoledì 16 aprile 2025

Votazioni - Scrutinio *(dalla chiusura delle operazioni di voto fino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025)*

17 - 24 aprile 2025

Affissione risultati elettorali da parte della Commissione

28 aprile - 6 maggio 2025

Invio, da parte dell'istituzione scolastica, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Scheda 3

APERTURA E CHIUSURA GIORNALIERA DELLE SEZIONI

Circolare ARAN n. 1/2025, § 2

Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero Comparto ISTRUZIONE E RICERCA nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**.

La Commissione elettorale stabilisce - e affigge preventivamente all'albo dell'istituzione scolastica - l'orario di apertura e di chiusura giornaliera delle sezioni.

Tutte le operazioni di voto sono distribuite in **3 giorni** con la possibilità di estendere le operazioni di scrutinio fino alle **ore 14:00 del 4° giorno**.

1° giorno (lunedì 14 aprile):

- insediamento dei seggi elettorali e votazioni.

2° giorno (martedì 15 aprile):

- votazioni.

3° giorno (mercoledì 16 aprile):

- votazioni e chiusura dei seggi alla scadenza dell'orario stabilito dalla Commissione elettorale. **Dalla chiusura delle operazioni di voto fino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025, apertura delle urne e scrutinio.**

Scheda 4

NUMERO DEI COMPONENTI DELLA RSU DA ELEGGERE

ACNQ 12 aprile 2022 Costituzione e funzionamento, art. 4

Il numero dei componenti della RSU è determinato in base al numero dei dipendenti di ogni singola istituzione scolastica:

- fino a 200 dipendenti: 3 RSU;
- da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (*o frazione*) oltre i 200 iniziali.

Esempio:

- *le scuole con un numero di dipendenti da 201 a 500 avranno una RSU con 6 componenti;*

Scheda 5

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

ACNQ 12 APRILE 2022 Regolamento, art. 18

Per presentare una lista è necessario:

- individuare i candidati;
- far sottoscrivere la lista da almeno il 2% del totale dei dipendenti dell'istituzione scolastica;
- individuare il presentatore della lista, la cui firma deve essere autenticata (*in caso di invio via PEC i documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale*);
- designare un componente della Commissione elettorale (***vedi scheda n. 8***).

LA DENOMINAZIONE DELLA LISTA

Le Organizzazioni sindacali devono presentare liste contrassegnate con la propria esatta denominazione statutaria, che deve essere riportata in tutti gli atti della Commissione elettorale, nella scheda per la votazione e nel verbale finale contenente i risultati

Le nostre liste sono contrassegnate esclusivamente con la denominazione FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA.

I CANDIDATI

(vedi scheda n. 6)

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Esempio:

- **3 RSU da eleggere**, i candidati non possono essere più di 4
3 candidati + 1 (*un terzo di 3*);
- **6 RSU da eleggere**, i candidati non possono essere più di 8:
6 candidati + 2 (*un terzo di 6*).

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

Se un candidato risulta presente in più liste, la Commissione elettorale - prima di procedere all'affissione all'albo delle liste stesse - invita per iscritto il lavoratore ad optare entro un termine stabilito, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

I candidati possono anche essere sottoscrittori della lista.

I SOTTOSCRITTORI

Una lista può essere presentata se viene **sottoscritta da almeno il 2% del totale dei dipendenti dell'istituzione scolastica**, con arrotondamento all'unità superiore del decimale pari o superiore allo 0,5.

Dipendenti (elettori)

“

- fino a 50 → 1 (*una*) firma

- da 51 a 100 → 2 (*due*) firme

“

- da 101 a 150 → 3 (*tre*) firme

“

- da 151 a 200 → 4 (*quattro*) firme

“

- da 201 a 250 → 5 (*cinque*) firme

“

- da 251 a 300 → 6 (*sei*) firme

Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

L'autenticità delle firme dei sottoscrittori viene garantita dal presentatore della lista.

I sottoscrittori della lista possono anche essere candidati nella lista stessa

IL PRESENTATORE DI LISTA

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere:

- un dirigente sindacale;
- un dipendente dell'istituzione scolastica sede di elezione, delegato dalla segreteria territoriale che può essere anche sottoscrittore *(la delega va allegata alla lista)*

Un dirigente sindacale presentatore di lista può essere anche sottoscrittore della lista stessa solo nel caso in cui sia dipendente dell'istituzione scolastica sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata:

- a) dal dirigente scolastico o da un suo delegato *(dell'istituzione scolastica dove si presenta la lista)*;
- b) in un qualsiasi altro modo previsto dalla legge *(notaio, anagrafe comunale, ecc.)*.

Nel caso in cui la lista venga inviata tramite PEC la firma sul modello 2 e sulla lista deve essere apposta digitalmente.

L'istituzione scolastica non può in alcun caso rifiutare l'autentica.

In caso di irregolarità, la Commissione elettorale assegna per iscritto all'Organizzazione sindacale interessata un termine congruo per regolarizzare la procedura.

Le liste (*una per Organizzazione sindacale*) vanno presentate:

- **prima dell'insediamento della Commissione elettorale:**
all'ufficio di segreteria della sede principale dell'istituzione scolastica che - non avendo competenza in materia elettorale - si limita a registrare l'avvenuta presentazione, per poi trasmetterla alla Commissione elettorale che verifica l'ammissibilità;
- **dopo l'insediamento della Commissione elettorale:**
direttamente alla Commissione, che ha il compito esclusivo di valutarne l'ammissibilità.

Le liste vanno presentate dal 28 gennaio al 14 marzo 2025 (*ultimo giorno utile*).

Gli orari di apertura e di chiusura degli uffici abilitati a ricevere le liste vengono stabiliti dalla Commissione elettorale e pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica.

Nel solo caso in cui il giorno **14 marzo** l'istituzione scolastica sia chiusa (*festa del Santo Patrono o altre circostanze eccezionali*), la data ultima per la presentazione delle liste è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le liste inviate per posta o tramite PEC con firma digitale del presentatore di lista, devono pervenire entro il 14 marzo 2025.

L'ordine di presentazione delle liste, da riportare nella scheda di votazione, è stabilito dalla Commissione elettorale in base alla data di ricevimento delle stesse.

In caso di presentazione contemporanea di due o più liste, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.

L'ammissibilità della lista è compito esclusivo della Commissione elettorale che, conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno.

L'istituzione scolastica non ha alcuna competenza sulla materia.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo del **14 marzo 2025**, l'istituzione scolastica deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di e-mail all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it

Scheda 6

I CANDIDATI (Elettorato passivo)

ACNQ 12 APRILE 2022 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO, ART. 7

Ha diritto alla candidatura (elettorato passivo):

- il personale in servizio nell'istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto (*sia a tempo pieno che part-time*);
- il personale titolare nell'istituzione scolastica che si trova in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di **assegnazione temporanea** presso altra Amministrazione.

Dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione

Esercitano l'elettorato passivo presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato (30 giugno / 31 agosto).

Accettazione della candidatura - Iscrizione al sindacato.

Le candidature devono essere acquisite mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. Non esiste alcun obbligo per il candidato di iscriversi all'Organizzazione sindacale nelle cui liste viene presentato.

NOTA BENE:

Il diritto alla candidatura spetta anche ai sottoscrittori di lista.

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI:

- *i presentatori della lista;*
- *i membri della Commissione elettorale;*
- *i supplenti temporanei;*
- *i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.*

È POSSIBILE CANDIDARSI IN UNA SOLA LISTA.

Prima di affiggere all'albo le liste, la Commissione elettorale invita per iscritto i candidati eventualmente presenti in più liste ad optare entro un termine stabilito. In mancanza di opzione, o in caso di opzione espressa oltre il termine, il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Scheda 7

GLI ELETTORI (Elettorato attivo)

ACNQ 12 APRILE 2022 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO, ART. 6

Ha diritto al voto (elettorato attivo) tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'istituzione scolastica alla data di inizio della procedura elettorale (27 gennaio 2025) - compreso quello proveniente da altre amministrazioni che vi presta servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria - che sia ancora in servizio il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita il diritto di voto:

- nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Sono esclusi dal voto:

- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. *(es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.)*;
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico";
- il personale assunto dopo il 27 gennaio, inizio delle procedure elettorali

Scheda 8

LA COMMISSIONE ELETTORALE

ACNQ 12 aprile 2022 - Regolamento, art. 19

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle Organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio nell'istituzione scolastica, compreso quello a tempo determinato, o in posizione di comando o fuori ruolo.

NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI

Nel comparto scuola la Commissione elettorale deve essere formata da almeno 3 componenti. Nel caso siano pervenute meno di 3 designazioni, l'istituzione scolastica invita le Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista ad integrare la Commissione fino al raggiungimento del minimo previsto **entro il 21 marzo 2025**.

Se sono state presentate solo 2 liste e 2 componenti, le due organizzazioni sindacali designano ciascuna un secondo componente.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il **22 marzo 2025** (n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

Non possono far parte della Commissione né i dirigenti scolastici, né i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale.

I componenti della Commissione rilasciano una dichiarazione attestante la volontà di non candidarsi.

INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE

La Commissione è costituita dal **6 febbraio 2025** al **14 marzo 2025**, non appena siano pervenute 3 designazioni.

Nell'occasione l'Amministrazione:

- comunica la costituzione della Commissione elettorale;
- indica il locale in cui essa opera;
- trasmette alla Commissione le liste e tutti i documenti nel frattempo pervenuti alla segreteria dell'istituzione scolastica.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

NOTA BENE: Se il 14 marzo non sono ancora pervenute le 3 designazioni minime richieste, la Commissione elettorale può essere costituita entro il 21 marzo 2025.

Scheda 9

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

ACQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 20

1. Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione (**16 aprile 2025**), avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

2. Acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (*titolari di elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (*titolari di elettorato passivo*) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
3. Riceve le ulteriori liste elettorali;
4. Verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità;
5. Esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;
6. Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;
7. Porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (**ovvero entro il 3 aprile 2025**);

8. Definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (*vale a dire la/le sezioni*) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. *sedi staccate*) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto **garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14**. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.

I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione **almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni**;

9. Predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
10. Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
11. Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
12. Nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
13. Nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli

stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;

14. Fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:

- **attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;**
- **al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;**
- **garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.**

15. Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;

16. Raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;

17. Compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

NOTA BENE: L'invio della documentazione all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura dell'istituzione scolastica.

Scheda 10

MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 21

Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'istituzione scolastica, in modo tale da garantire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto.

In base alle sedi dell'istituzione scolastica ed al numero dei votanti, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, garantendo la contestualità delle operazioni di voto.

I luoghi ed il calendario delle votazioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione da parte della Commissione da esporre all'albo **entro giovedì 3 aprile 2025**.

Scheda 11

COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE ELETTORALE

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, artt. 22 e 23

Ciascuna sezione è composta:

- **da un presidente**, nominato dalla Commissione elettorale;
- **dagli scrutatori** (*uno per lista*) designati dai presentatori di ciascuna lista entro due giorni lavorativi prima dell'inizio delle votazioni e scelti fra i lavoratori elettori non candidati.

Per i presidenti di sezione e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali (*dal giorno antecedente alla votazione a quello successivo alla chiusura delle sezioni*) è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

Scheda 12

ATTREZZATURA DELLA SEZIONE ELETTORALE

ACNQ 12 aprile 2022 - Regolamento, art. 24

La Commissione elettorale provvede a dotare ogni sezione:

- di un'urna elettorale, che deve rimanere sigillata sino all'inizio dello scrutinio;
- di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso la sezione stessa.

Scheda 13

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

ACNQ 12 aprile 2022 - Regolamento, art. 27

Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento personale al presidente o agli scrutatori della sezione.

In mancanza di documento, l'elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori della sezione *(in questo caso il riconoscimento deve essere annotato nel verbale concernente le operazioni elettorali)*.

Scheda 14

SCHEDE ELETTORALI

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 25

- Si vota con una scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
- In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.
- Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. **La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.**
- La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente della sezione elettorale.
- Il voto di lista è espresso tracciando una crocetta sulla intestazione della lista.

Scheda 15

SEGRETEZZA DEL VOTO

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 29

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Ne consegue che il voto può essere espresso solo presentandosi presso la sezione di persona.

Scheda 16

PREFERENZE

ACQ 12 aprile 2022 - Regolamento, art. 26

Nelle scuole **fino a 200 dipendenti**:

- la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati;
- si può esprimere **una sola preferenza**, sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto.

Nelle scuole con **più di 200 dipendenti**:

- le liste dei candidati devono essere affisse all'entrata della sezione;
- si possono esprimere **due preferenze** a favore di candidati della stessa lista, scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Nel caso di voto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Scheda 17

SCHEDE NULLE

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, artt. 25 e 26

Il voto è nullo se:

- la scheda non è quella predisposta e stampata a cura della Commissione elettorale;
- la scheda presenta segni di individuazione;
- risulta votata più di una lista;
- risultano espresse più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

Scheda 18

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 28

A conferma della partecipazione al voto, l'elettore appone la firma a fianco del proprio nome nell'elenco degli aventi diritto al voto presso la sezione.

Tale adempimento è importante ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità dell'elezione (*vedi scheda successiva*).

Scheda 19

QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 30

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Esempio

- ***Un'istituzione scolastica con 125 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 63 lavoratori ($125:2 = 62 + 1 = 63$).***
- ***Un'istituzione scolastica con 126 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 64 lavoratori ($126:2 = 63 + 1 = 64$).***

La Commissione autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio solo se è stato raggiunto il quorum necessario.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e le elezioni vengono ripetute **entro 30 giorni**, senza la possibilità di presentare nuove liste.

Se neanche la seconda volta si raggiunge il quorum, l'intera procedura elettorale sarà attivabile nei **successivi 90 giorni**.

Scheda 20

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 31

Una volta accertata la validità delle elezioni, le operazioni di scrutinio iniziano in tutte le sezioni dopo la chiusura delle operazioni elettorali **dell'ultimo giorno (16 aprile 2025) e fino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025. LO SCRUTINIO È PUBBLICO.**

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della sezione consegna alla Commissione elettorale:

- il verbale dello scrutinio stesso (*nel quale saranno riportate anche le eventuali contestazioni*);
- il materiale residuo della votazione.

In caso di più sezioni, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo che riporta in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e controfirmato da due scrutatori.

Nel caso di più sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformità al modello 4 (*allegato 4*) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione. Il verbale viene trasmesso (*unitamente al residuo materiale della votazione*) alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (*modello 3*) sottoscritto dalla Commissione elettorale.

Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale sigilla tutto il materiale trasmesso dalle sezioni (*esclusi i verbali*) in un unico plico che, dopo la proclamazione della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'istituzione scolastica, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.

Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'istituzione scolastica.

I verbali saranno conservati dalla RSU e dall'istituzione scolastica.

VERBALI ARAN

INQUADRA IL QR CODE
PER SCARICARE I MODELLI
N. 3 (VERBALE FINALE)
N. 4 (VERBALE DELLA SEZIONE
ELETTORALE)



Scheda 21

QUORUM E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 32

Per l'attribuzione dei seggi si procede con le seguenti 3 successive operazioni:

1. DEFINIZIONE DEL QUORUM

Il "quorum" si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei componenti la RSU da eleggere (**vedi scheda n° 4**).

2. RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE

I seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei voti validi ottenuti, secondo il criterio proporzionale:

- prima alle liste che hanno ottenuto il quorum;
- successivamente alle liste che hanno ottenuto i migliori resti fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Esempio: *Caso di una istituzione scolastica che abbia 125 dipendenti.*

- 3 seggi da attribuire;
- 125 dipendenti aventi diritto al voto;
- 120 dipendenti aventi diritto che si sono recati a votare.
- 118 voti validi

CALCOLO DEL QUORUM: *il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi (n. 118) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè*

$$118:3 = 39,333$$

la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi.

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi 55
lista n. 2	voti validi 46
lista n. 3	voti validi 12
lista n. 4	voti validi 5
<u>Totale voti validi 118</u>	

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1 seggio resti 0,398

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1 seggio resti 0,169

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0 seggi resti 0,305

lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0 seggi resti 0,127

totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

In conclusione:

lista n° 1	= seggi 2
lista n° 2	= seggi 1
lista n° 3	= seggi 0
lista n° 4	= seggi 0

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (*da non confondere con le preferenze*).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

3. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI DELLE LISTE CHE LI HANNO OTTENUTI

I seggi vengono attribuiti ai candidati in base alle preferenze.

Se due candidati della stessa lista hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, il seggio viene attribuito al candidato che precede nell'ordine della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) **è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.**

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU:

- l'istituzione scolastica trasmette comunque all'ARAN il verbale delle elezioni;
- le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura che dovrà concludersi **entro 90 giorni**

Scheda 22

RICORSI

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

ACQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 32

Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel “verbale delle operazioni elettorali” la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il “verbale finale” che viene nuovamente affisso.

Copia del “verbale finale”, del “verbale delle operazioni elettorali” e, in caso di più sezioni, dei “verbali di sezione” dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento dell’esame dei ricorsi.

Scheda 23

VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI

Circolare ARAN N. 1/2025 § 16

Il paragrafo 16 della Circolare ARAN riporta tutte le istruzioni per la corretta compilazione del verbale elettorale finale da parte della Commissione elettorale.

Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo riportato.

Scheda 24

INSEDIAMENTO DELLA RSU

Circolare ARAN N. 1/2025 § 19

Trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti.

Da qual momento la RSU è insediata e può legittimamente operare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento da parte dell'istituzione scolastica o delle Organizzazioni sindacali

In caso di ricorsi al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale - in attesa del pronunciamento - la RSU può comunque operare, con l'avvertenza che nelle convocazioni degli incontri risulti che gli incontri stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Scheda 25

COMITATO DEI GARANTI

presso ispettorato territoriale del lavoro

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 34

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso **entro 10 giorni** al Comitato dei garanti, istituito a livello provinciale/territoriale, che si pronuncia entro il termine perentorio di **10 giorni**.

Il Comitato (*che ha la funzione e l'obiettivo di comporre consensualmente le controversie*) è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato, ed è composto:

- da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate o controinteressate al ricorso;
- dal Presidente della Commissione elettorale o da un componente della commissione stessa se il presidente è stato designato dall'organizzazione sindacale ricorrente.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Scheda 26

TRASMISSIONE DEL VERBALE ELETTORALE ALL'ARAN

ACNQ 12 aprile 2022 Regolamento, art. 35

Entro cinque giorni dal ricevimento del “verbale finale” (modello 3) da parte della Commissione elettorale, l'istituzione scolastica trasmette lo stesso - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 - all'ARAN per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.

Il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni.

Scheda 27

DURATA DEL MANDATO DELLA RSU

ACNQ 12 aprile 2022 Costituzione e funzionamento art. 9/Regolamento, art. 16

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione.

Scheda 28

DECADENZA DELLA RSU

ACNQ 12 aprile 2022 Costituzione e funzionamento artt. 8 e 9

Decadenza

Nel corso del triennio il singolo componente RSU decade in caso di:

- cessazione dal servizio;
- di trasferimento ad altra istituzione scolastica;
- assenza continuativa superiore a 6 mesi *(se tale assenza comporta che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto).*

Dimissioni:

- sono una questione interna alla RSU, sulla quale il dirigente non ha competenza;
- vanno presentate per iscritto alla RSU;
- il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;

- l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla RSU al dirigente ed al personale dell'istituzione scolastica;
- se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

Incompatibilità. È prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica non costituisce motivo di incompatibilità (*art. 8*).

Scheda 29

ELEZIONI SUPPLETIVE nel corso del triennio

Nei casi di dimensionamento scolastico, anche in deroga all'ACNQ del 12 aprile 2022 la RSU è costituita da tutti gli eletti coinvolti nel dimensionamento, in servizio nella singola istituzione scolastica, in via transitoria per l'intero mandato. In questi casi non si dà luogo alla sostituzione delle RSU in caso di dimissioni e/o decadenza.

Se non è possibile sostituire la singola RSU eventualmente decaduta con il primo dei non eletti e scende sotto il 50% del numero dei componenti previsto, decade l'intera RSU e si procede a nuove elezioni.

In questo caso i sindacati rappresentativi concordano a livello territoriale - **entro 5 giorni** - con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere **entro 50 giorni** dalla decadenza della RSU.

Durante tale periodo le relazioni sindacali - compresa la contrattazione - si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e con i componenti RSU rimasti in carica.

NOTE

[illegible]

[illegible]

NOTE

[illegible]

[illegible]

NOTE

[illegible]

[illegible]

